

D.L. 185/08, CONVERTITO NELLA LEGGE 2/09 "MISURE ANTI-CRISI".  
LE PRINCIPALI NOVITA' CHE RIGUARDANO GLI ENTI LOCALI

**Art. 2-ter Utilizzo risparmi**

I comuni che hanno rispettato il Patto di Stabilità nel triennio precedente possono non conteggiare:

- 1) le somme destinate ad investimenti infrastrutturali;
- 2) i pagamenti di spese in conto capitale per impegni già assunti.

Il beneficio è riservato alle suddette spese che sono finanziate:

- a) da minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nel bilancio di previsione;
  - b) dal minor onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.
- E' previsto un Decreto Ministeriale attuativo.

**Art. 3 Blocco tariffe.**

Sono bloccate le tariffe di servizi statali, con l'eccezione delle tariffe idriche, dell'energia elettrica e del gas.

L'applicazione della suddetta regola negli enti territoriali è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo (comma 1 ).

**Art. 7 Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.**

Le disposizioni sull'esigibilità differita dell'imposta (meccanismo ben noto agli enti locali quando acquistano beni e servizi in qualità di soggetti passivi IVA) saranno applicate, a regime, a tutte le operazioni poste in essere nei confronti di esercenti attività di impresa, arte o professione. Ciò significa che tutti gli operatori individuati da apposito decreto ministeriale (tra i quali potranno essere contemplati anche gli enti locali) godranno della sospensione del debito IVA sulle operazioni fatturate nei confronti di soggetti passivi IVA fino alla data di pagamento e comunque entro il limite temporale di un anno.

L'efficacia delle nuove disposizioni è tuttavia subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria, attualmente non ancora pervenuta.

**Art. 9 Velocizzazione pagamenti.**

Gli enti locali, su istanza dei creditori di somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti, nel rispetto dei limiti dell'art. 77 bis del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08, possono certificare, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge escluda la cedibilità del credito medesimo.

E' prevista l'emissione di un Decreto ministeriale attuativo (comma 3 bis).

**Art. 16 Abrogazione obbligo trasmissione corrispettivi.**

Sono state abrogate le norme (art. 37, commi da 33 a 37-ter del D.L. 223/06, convertito nella legge 248/06) che prevedevano l'obbligo di trasmissione telematica

dei corrispettivi da parte di soggetti esercenti attività esonerate dall'emissione di fattura ex art. 22 DPR 633/72. Dette disposizioni dovevano entrare in vigore dal 1° gennaio 2009 (commi 2 e 4).

**Abrogazione comunicazione preventiva compensazioni oltre € 10.000,00 .**

È stata abrogata anche la disposizione (art. 1, c. da 30 a 32, L. 296/06) che imponeva ai titolari di partita IVA la preventiva autorizzazione per effettuare compensazioni in F24 eccedenti € 10.000,00. La norma non è mai entrata in vigore per carenza del decreto attuativo (comma 3).

**Sanzioni per ravvedimento.**

Sono stati aumentati gli abbattimenti delle sanzioni concernenti le violazioni tributarie per regolarizzare le quali i contribuenti intendono avvalersi del c.d. ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. 472/97).

In sintesi: la riduzione ad 1/8 (regolarizzazione entro un mese) è stata portata ad 1/12; quella ad 1/5 (oltre un mese ma entro l'anno o il termine di presentazione delle dichiarazioni) ad 1/10. Le nuove misure, essendo in vigore dal 29 novembre u.s., riguardano anche le violazioni ravvedibili commesse precedentemente a tale data (comma 5).

**Art. 18                   Messa in sicurezza delle scuole. Interventi abitativi e progettazioni interne.**

Una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate è riservata alla messa in sicurezza delle scuole ( comma 1 ). Una quota di tale fondo può essere utilizzata anche per interventi diretti al superamento del disagio abitativo ( comma 4 ). A decorrere dal 1° Gennaio 2009, in termini di cassa, il compenso per le progettazioni interne ex art. 92 del D. Lgs. 163/06 è ridotto dal 2% allo 0,5% ( comma 7 bis ).

**Art. 20                   Approvazione progetti di opere statali.**

L'approvazione dei progetti di opere statali, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza dei servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'Amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, comma 4, del DPR 616/1977 (comma 10 bis).

**Art. 22                   Competenze Cassa Deposito e Prestiti.**

La Cassa Depositi e Prestiti può utilizzare il risparmio postale per finanziare, senza il tramite degli enti territoriali, le operazioni di interesse pubblico e le infrastrutture (comma1).

- Art. 23**      **Miniprogetti di arredo urbano.**  
Gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale competente proposte per la realizzazione di mini progetti di arredo urbano e opere di interesse locale. Con l'autorizzazione dell'ente locale tali gruppi possono realizzare l'intervento, che sarà acquisito al patrimonio indisponibile dell'ente medesimo. Le spese sostenute dai soggetti realizzatori godranno di agevolazioni fiscali (commi 1,2,3 e 4).
- Art. 24**      **Recupero aiuti di Stato ex municipalizzate.**  
Le imposte non corrisposte ai sensi della legge 549/95 e dell'art. 66 del D.L.331/93, convertito nella legge 427/93, che in attuazione della decisione 2003/193/CE vanno recuperate, sono poste in carica all'Agenzia delle entrate, che vi provvederà con le procedure previste per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sui redditi.
- Art. 25**      **Fondo trasporto locale.**  
Il comma 5 prevede che le somme recuperate ai sensi dell'art. 24 vengano assegnate ad un Fondo da ripartire tra gli aiuti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale.
- Art. 27**      **Utilizzo crediti fiscali inesistenti.**  
È stato introdotto un inasprimento per le violazioni consistenti nell'utilizzo in F24 di crediti inesistenti.  
Il recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate è ampliato fino all'ottavo anno successivo a quello del relativo indebitato utilizzo. Detto utilizzo è ora punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura di crediti utilizzati inesistenti (comma 18).
- Art. 28**      **Escussione garanzie prestiti a favore della p.a.**  
Le pubbliche amministrazioni escutono le fidejussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a 250 milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro 30 giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni suddette sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.
- Art. 31bis**    **Regime IVA vendita, documenti di viaggio trasporto pubblico urbano e documenti di parcheggio.**  
È stata modificata la lett. e) dell'art. 74 del DPR 633/72, specificando che l'IVA "monofase" su tali attività è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico.
- Art. 32**      **Riscossione.**  
Viene modificata la normativa sugli aggi prevista nel D.Lgs. 112/99. L'aggio è fissato nella misura del 9% delle somme iscritte a ruolo (in precedenza 7,8 – 8%). In caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella l'aggio a carico del contribuente è previsto nella misura del 4,65%; la restante parte rimane a carico del comune. Dopo il 60° giorno l'aggio sarà a totale carico del contribuente (comma 1).  
Le regole suddette si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 (comma 2).
- 32ter**        **Estensione utilizzo F24 EP a tutti i tributi erariali, contributi e premi dovuti.**

L'utilizzo dell'F24 EP è esteso a tutti i tributi (quindi anche all'IVA) e contributi previdenziali ed assistenziali. La norma deve essere attuata da uno o più decreti ministeriali (commi 1 e 2).

**Sanatoria versamenti F24 EP 2008 .**

I versamenti in ritardo eseguiti dagli enti pubblici, sempreché già effettuati entro il 31.12.2008, non saranno sanzionati ex art. 13 D.lgs 471/97. La norma nulla dice per chi avesse già effettuato ravvedimenti né per la debenza degli interessi. È da ritenere che gli eventuali ravvedimenti operosi del 2008 costituiscano titolo per chiedere il rimborso almeno delle sanzioni (comma 3).